

“LA CARTA DI VERONA”

*Sul salvataggio delle persone
con disabilità
in caso di disastri*

Dichiarazione dei partecipanti alla
Consensus Conference
tenutasi a Verona
l'8-9 Novembre 2007

Liberatoria: Il contenuto di questo documento è stato concordato dalle istituzioni e dalle persone che hanno partecipato alla Consensus Conference tenutasi a Verona l'8 ed il 9 Novembre 2007. Benchè in termini di formattazione ed editing alcune modifiche possano essere apportate a questo documento, nessun cambiamento può essere eseguito al suo contenuto secondo quanto concordato e approvato dalle istituzioni e dalle persone che hanno partecipato alla Consensus Conference. Inoltre, la lista dei firmatari fondatori è ancora in fase di completamento.

INTRODUZIONE

Esiste un rinnovato interesse riguardo ai problemi delle persone con disabilità alla luce di un aumentato coinvolgimento su argomenti come la sicurezza, la prevenzione del rischio e l'intervento in caso d'emergenza. Mentre nel passato le persone con disabilità ricoprivano un ruolo secondario nella pianificazione delle attività e nella ricerca di soluzioni per la riduzione del rischio nelle situazioni di disastro, di recente questa parte della popolazione è stata riconosciuta essere un target privilegiato nella risposta immediata ad interventi d'emergenza in caso di disastri naturali e guerre. Questo approccio riveduto e corretto ha avuto implicazioni a diversi livelli, soprattutto per il riconoscimento alla protezione secondo la legislazione in materia di sicurezza e protezione civile. Secondo l'art.11 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, gli Stati Membri si sono impegnati a prendere "...tutte le precauzioni necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, di emergenze umanitarie e disastri naturali".

Inoltre, il Parlamento Europeo in una risoluzione del 4 settembre 2007 sui disastri naturali, all'art.19 "Sottolinea la necessità in caso di disastri naturali di tenere in considerazione soprattutto i bisogni specifici delle persone con disabilità in tutte le azioni svolte usando i Meccanismi della Protezione Civile". In aggiunta, uno degli obiettivi operativi del Piano d'Azione per i Disabili dell'UE prevede di rendere prioritari i problemi delle persone con disabilità nelle relative politiche della Comunità, fra i quali quello sulla protezione civile. In questo contesto, nel 2005 e 2006 la Commissione Europea ha co-finanziato due progetti contemplati dal Programma d'Azione della Comunità per aumentare la preparazione per gruppi particolarmente vulnerabili in caso d'emergenza, come segue:

"Salvataggio di Persone con disabilità ferite in caso di Disastri – la Sfida nella Sfida della Protezione Civile" (Contratto di Sovvenzione 07.030601/2005/423643/SUB/A5) e "Inondazione: Risposta Rapida & Schemi di Simulazione per la Sicurezza delle Persone con disabilità" (Contratto di Sovvenzione 07.030601/2006/448102/SUB/A3). Le persone con disabilità corrono un rischio molto più grande in caso di disastri naturali o causati dall'uomo rispetto alle persone senza disabilità. Si avverte la necessità di garantire una maggiore comprensione dei bisogni delle persone con disabilità e di tutte le varie forme di disabilità in situazioni di rischio. Inoltre, è necessaria una preparazione maggiore all'intervento garantendo che i bisogni specifici delle persone con disabilità vengano presi tutti in considerazione. Ciò implica l'esigenza di assicurare finanziamenti per garantire che tali aspetti siano completamente integrati nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento.

Il bisogno di proteggere le persone con disabilità implica una nuova visione del contesto culturale di gestione dell'emergenza dove il rispetto dei diritti degli esseri umani si dimostra essere la base di ogni strategia d'intervento. In futuro, importanti istituzioni locali, nazionali e internazionali modificheranno sempre più il loro approccio secondo questo principio. In particolare, la Comunità Europea e gli Stati Membri saranno consultati per elaborare nuove strategie, politiche e interventi che tengano conto della legislazione e documentazione Europea e Internazionale in evoluzione.

Una maggiore conoscenza di questa materia porterà ad una nuova competenza tecnica e ad ulteriori capacità di progettazione che contribuiranno ad una definizione più accurata dei bisogni e dei diritti delle persone con disabilità.

La Carta di Verona sul salvataggio delle persone con disabilità in caso di disastri intende essere una pietra miliare in tutto questo processo e dare un contributo concreto all'impatto della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità. Resta inteso che la Carta non è concepita per identificare dei nuovi diritti con valenza legale. Piuttosto, lo scopo della Carta è di collegare le libertà fondamentali esistenti e la protezione civile l'una con l'altra e di portarle maggiormente a conoscenza dei cittadini e delle istituzioni.

PREFAZIONE

I partecipanti alla Consensus Conference su ‘La Carta di Verona sul salvataggio delle Persone con Disabilità in caso di Disastri’,

- ricordando i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità, nella Dichiarazione Universale dei Diritti degli Esseri Umani, nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, nella Dichiarazione di Vienna e nel programma d'azione (1993), nel Patto Internazionale sulla Protezione Civile e sui Diritti Politici, nella Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, nella Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione nei confronti delle Donne, nella Convenzione contro la Tortura e Altri Trattamenti o Punizioni Crudeli Inumani o Degradanti, nella Convenzione sui Diritti dei Bambini, nella Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Immigranti ed i Membri delle loro Famiglie, nel Patto Sociale Europeo Riveduto e Corretto, nell' art. 3 e art. 13 del Trattato della CE, nel Patto Europeo sui diritti fondamentali con particolare riguardo all'art. 21 e 26, nella risoluzione del Parlamento Europeo del 4 Settembre 2007, nel Piano d'Azione per le Persone con disabilità dell'UE, nella Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e nella Raccomandazione (Re (2006)5) del Comitato dei Ministri agli stati membri sul Piano d'Azione del Consiglio Europeo per promuovere i diritti e la totale partecipazione delle persone con disabilità nella società;
- garantendo alle persone con disabilità, a prescindere dall'età e dal sesso e dall'origine delle loro disabilità, la protezione dei diritti fondamentali e l'effettivo esercizio del diritto di indipendenza, di inclusione sociale e di partecipazione completa alla vita della comunità;
- riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e l'interrelazione di tutti i diritti degli esseri umani e delle libertà fondamentali come pure il bisogno delle persone con disabilità che sia loro garantita la possibilità di godere in pieno di tali diritti senza alcuna discriminazione;
- riferendosi all'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che impegna gli Stati Membri a “prendere tutti i provvedimenti, in accordo con gli obblighi regolati dal diritto internazionale, comprendente quello umanitario e quello sui Diritti Umani; provvedimenti necessari per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, comprese le situazioni di conflitto armato, emergenze umanitarie e nell'evento di disastri naturali”;
- considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite passa da una visione della disabilità da un punto di vista medico, ad un approccio basato sui Diritti Umani, nel quale l'intervento in

caso di disastri deve considerare il ruolo fondamentale delle persone con disabilità e le loro organizzazioni nell'identificazione dei bisogni specifici e nella pianificazione degli interventi più efficaci;

- riconoscendo che le persone con disabilità in condizione di rischio sono coinvolte in esperienze critiche e che un certo numero di persone diventa disabile in conseguenza di disastri, un sostegno psicologico è molto consigliato;
- riferendosi al Piano d'Azione Europeo, si riafferma la necessità che i bisogni delle persone con disabilità debbano essere tenuti in considerazione in tutte le politiche e i processi e che tali azioni per le persone svantaggiate non si limitino a quelle che sono indirizzate espressamente ai loro bisogni (Commissione Europea, COM (2003) 650 final, 30.10.2003);
- considerando la Comunicazione della Commissione Europea sulla situazione delle persone con disabilità, si riafferma che la strategia dell'UE è basata su tre regole fondamentali: (1) la legislazione e i provvedimenti anti discriminazione dell'UE che danno accesso ai diritti individuali; (2) l'eliminazione delle barriere ambientali che impediscono alle persone con disabilità di esercitare le loro capacità e, (3) la considerazione prioritaria dei problemi di disabilità nell'ampio ambito delle politiche della Comunità che facilitano l'inclusione attiva di persone con disabilità (Commissione Europea, COM/2005/604);
- considerando che 650 milioni di persone al mondo presentano forme diverse di disabilità (ONU 2006);
- considerando che la condizione di disabilità può colpire tutti gli esseri umani durante la loro vita e che spesso in situazioni di conflitto armato, di emergenze umanitarie e nell'evento di disastri naturali e/o causati dall'uomo una parte considerevole della popolazione può diventare disabile;
- riaffermando con più enfasi il principio della non discriminazione inclusa la discriminazione di genere;
- riconoscendo l'importanza dell'attenzione da indirizzare verso i gruppi più vulnerabili fra le persone con disabilità, come le donne, i bambini e gli anziani e verso le persone che non hanno voce e quelle con gravi necessità di dipendenza;
- riconoscendo la natura eterogenea delle persone con disabilità (disabilità sensoriale, intellettuale, mentale e fisica), che fa parte della diversità umana e che ha bisogno di

provvedimenti adeguati affinché soddisfatti i bisogni specifici e che sia totalmente inclusa nella società;

- riconoscendo che i disastri naturali si verificano con frequenza sempre maggiore aumentando i rischi per le persone con disabilità;
- riferendosi alla definizione di 'Disabilità' nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità che mette in risalto la disabilità come un concetto in evoluzione e come questa risulta dall'interazione fra le persone con disabilità e gli ostacoli fisici, intellettuali ed ambientali che impediscono la loro completa e totale partecipazione alla società in un rapporto di parità con gli altri;
- riconoscendo che le persone con disabilità comprendono anche quelle persone che presentano degli impedimenti fisici, mentali, intellettuali o sensoriali permanenti che in relazione ai vari ostacoli possa impedire la loro partecipazione completa ed effettiva alla società in un rapporto di parità con gli altri (Art 1 Convenzione ONU);
- in linea con la Classificazione Internazionale delle Disabilità Funzionali e della Salute (ICF), dove la disabilità è definita come "l'esito o risultato di una relazione complessa fra le condizioni di salute di un individuo, i fattori personali e quelli esterni che rappresentano le circostanze nelle quali vive";
- ricordando che "Discriminazione sulla base della disabilità" significa qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che ha lo scopo o l'effetto di impedire o rendere nullo il riconoscimento, la fruizione o l'esercizio, su una base di parità con gli altri, di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali nel campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo, comprese tutte le forme di discriminazione, inclusa l'impossibilità ad un alloggio adeguato;
- ricordando che "Universal Design" significa la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi che possano essere usati da tutte le persone, al massimo livello possibile, senza bisogno di apportare alcuna modifica, adattamento o esecuzione di un disegno ad hoc. "Universal Design" non esclude apparecchi di assistenza per gruppi particolari di persone con disabilità nel caso in cui sia richiesto;
- tenendo in considerazione che la "Community Based Rehabilitation" (CBR) è una strategia all'interno dello sviluppo generale della comunità per la riabilitazione, le pari opportunità e

l'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità; CBR è stata realizzata attraverso l'impegno combinato delle stesse persone con disabilità, delle loro famiglie, delle organizzazioni e delle comunità, e dai relativi servizi governativi e non governativi sulla salute, l'istruzione, i servizi professionali ed altro;

- convinti che il termine disabilità denoti un fenomeno multidimensionale che richieda un'azione sistematica per combatterne l'esclusione;
- riaffermando l'art. 19 della risoluzione del Parlamento Europeo del 4 Settembre 2007, che sottolinea nei casi di disastri naturali, la necessità di prestare particolare attenzione ai bisogni specifici delle persone con disabilità in tutte le azioni intraprese usando i Meccanismi della Protezione Civile;
- in linea con la seguente definizione della UN-ISDR di 'disastro': "Un disastro è una funzione del processo di rischio. Risulta dalla combinazione di pericoli, condizioni di vulnerabilità e capacità o provvedimenti inadeguati a ridurre le conseguenze potenzialmente negative di rischio" e in linea con i provvedimenti dello strumento finanziario per la protezione civile dell'UE dove emergenza significa "tutte le situazioni che hanno o possono avere un effetto negativo sulle persone, sull'ambiente o sulla proprietà";
- considerando i documenti prodotti a livello internazionale sulla disabilità e le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e gli eventi di disastri naturali;

È stato concordato quanto segue:

Art. 1 Scopo della Carta

Lo scopo di questa Carta è di delineare le basi per articolare una visione comune ed universale riguardo tutti gli aspetti delle attività che sono necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di persone con disabilità in situazioni di rischio come conflitto armato, emergenze umanitarie ed eventi di disastri naturali e/o causati dall'uomo.

Art. 2 Principi

I provvedimenti per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in condizioni di rischio dovrebbero basarsi sul principio della non discriminazione e delle pari opportunità come anche sui principi dell'art. 3 della Convenzione dell' ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Art. 3 Ruolo delle persone con disabilità

Le persone con disabilità e le loro organizzazioni esprimono la necessità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali riguardanti situazioni di emergenze umanitarie, negli eventi di disastri naturali e provocati dall'uomo ed in tutte le relative attività di gestione dell'emergenza. Questo coinvolgimento dovrebbe essere favorito dallo sviluppo di politiche inclusive a tutti i livelli partendo dalle organizzazioni delle persone con disabilità, delle famiglie e delle comunità fino alle organizzazioni/enti nazionali e internazionali. In caso di disastro, le primarie esigenze delle persone con disabilità dovrebbero essere considerate come equivalenti a quelle del resto della popolazione. Tuttavia, le politiche e le azioni dovrebbero valutare la possibilità dell'esistenza di requisiti diversi per soddisfare i loro bisogni. Le persone con disabilità e le loro organizzazioni devono essere consapevoli della gestione di tutte le fasi dell'intervento in caso di situazioni di rischio e essere in grado di dimostrarsi figure attive.

Art. 4 Portatori d'Interesse e attori coinvolti

Vista la generale mancanza di consapevolezza riguardo alla disabilità, le persone con disabilità e le loro organizzazioni sono un' inestimabile fonte di informazioni e nozioni sui loro bisogni specifici soprattutto in situazioni di vulnerabilità. La sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di emergenze umanitarie e nell'evento di disastri naturali e provocati dall'uomo è responsabilità delle organizzazioni di persone con disabilità, degli individui, delle istituzioni pubbliche a tutti i livelli, della società civile e finanziaria, delle parti sociali, delle organizzazioni non governative, delle istituzioni educative, delle autorità sanitarie e delle organizzazioni della protezione civile.

Art. 5 Responsabilità ed Impegni delle Istituzioni

È responsabilità delle istituzioni a tutti i livelli, di attuare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'adeguato livello di protezione e sicurezza delle persone con disabilità in situazione di rischio e di garantire che siano forniti tutti i servizi d'emergenza evitando ogni discriminazione basata sulla disabilità.

Art. 6 Multidiscriminazione e i gruppi più vulnerabili

In situazioni di rischio, bisogna prestare particolare attenzione alle persone con disabilità che rischiano di essere discriminate su più livelli, come le donne, i bambini e le persone anziane.

In tutte le azioni che riguardano i bambini con disabilità, bisogna considerare soprattutto gli interessi del bambino.

In ogni caso è necessario prendere provvedimenti per proteggere i gruppi più vulnerabili delle persone con disabilità, considerando tutte le condizioni logistiche ed i contesti sociali.

Per garantire che le discriminazioni multiple non si verifichino, dovrebbe essere riconosciuta la diversità fra le persone con disabilità; i loro bisogni dovrebbero essere soddisfatti nelle strategie di pianificazione, gestione e recupero in caso di disastro.

Art. 7 Approccio basato sulla comunità

Il coinvolgimento della comunità e la sua partecipazione nella pianificazione e nel mettere in atto i provvedimenti dei piani d'emergenza è un elemento basilare nella risposta e nella gestione del disastro.

Dev'essere incoraggiata e messa in atto la fondazione di strutture di comunità locali anche quando si tratta di soddisfare i bisogni delle persone con disabilità in situazioni di emergenze umanitarie e nell'evento di disastri naturali e provocati dall'uomo (per esempio network sociali e di quartiere).

Art. 8 Garantire il livello adeguato di protezione

Per ottenere un livello adeguato di protezione dovrebbero essere eseguiti lo sviluppo, la promulgazione e il monitoraggio della realizzazione delle linee guida d'intervento per la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di emergenze umanitarie e in evento di disastri naturali o provocati dall'uomo, rispettando i diversi contesti e le diverse culture.

È di fondamentale importanza condurre delle ricerche e adottare un approccio basato su prove materiali che, attraverso un continuo processo di monitoraggio, valutazione, scambio e

condivisione di esperienze, porteranno all'adozione di buone prassi condivise. Il concetto e l'identificazione delle buone prassi sono strettamente collegate ai cambiamenti sociali, economici e tecnologici.

Art. 9 Adozione dei provvedimenti

Bisognerebbe promuovere l'adozione di provvedimenti nei confronti dei livelli di protezione più adeguati nel campo del salvataggio delle persone con disabilità in situazioni di rischio, considerando anche che tali situazioni possono creare disabilità o vulnerabilità. Bisognerebbe promuovere delle buone prassi, effettive ed efficaci dei sistemi di condivisione. Il successo di questo processo si trova in un approccio che tenga in considerazione soprattutto le differenze sostanziali delle situazioni economiche, sociali culturali e ambientali dei diversi Stati.

Art. 10 Norme e Legislazioni

In situazioni di rischio dovrebbero essere adottate delle norme e degli standard qualitativi per affrontare tutti gli aspetti del salvataggio delle persone con disabilità che comprendano dei provvedimenti adeguati per garantire un accesso paritario alla gestione della prevenzione, dell'assistenza e della ricostruzione in caso di disastri.

Art. 11 Sviluppo delle Tecniche e delle Tecnologie

Il potenziale delle nuove tecnologie dovrebbe essere interamente realizzato e usato per sostenere le persone con disabilità e per garantire loro le pari opportunità e la parità di trattamento anche in situazioni d'emergenza. Le tecnologie di comunicazione e d'informazione, i supporti di mobilità, gli apparecchi e le tecnologie d'assistenza, le tecniche e le attrezzature di salvataggio, i sistemi di allarme e di risposta rapida devono soddisfare i bisogni specifici delle persone con disabilità anche dopo l'evento di un'emergenza umanitaria o l'evento di disastri naturali e/o provocati dall'uomo quando, oltre ad un danno fisico, dev'essere affrontato anche uno stato psicologico alterato.

La diffusione di nuove tecniche e tecnologie dovrebbe rispettare il concetto delle tecniche adeguate e perciò non essere minacciata da problemi di costo, disponibilità, difficoltà nella loro applicazione.

Art. 12 Informazioni al pubblico, aumento della consapevolezza e ruolo dell'arte e della cultura

a. I Governi e tutti i Portatori d'Interesse sono esortati ad adottare tutti i provvedimenti effettivi ed adeguati per aumentare la consapevolezza di tutta la società, incluse scuola e famiglia, riguardo la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio.

b. Ciascun individuo ha il diritto di essere informato riguardo le norme che regolano i servizi, le strutture, i materiali, le infrastrutture, la tecnologia e le apparecchiature; ha il dovere di fare uso di questi e delle regole di condotta applicabili ad ogni altro tipo d'informazione, come ai numeri d'emergenza d'uso comune, considerati utili per diminuire il rischio di danni mentali e fisici e per ricevere delle cure e trattamenti adeguati.

c. Le informazioni dovrebbero essere corrette e facilmente comprensibili, accessibili da parte di tutti e adeguate, affinché soddisfino le diverse esigenze delle persone con disabilità, considerando i diversi tipi di disabilità. Le informazioni dovrebbero essere anche positive, incoraggianti, d'aiuto ed economicamente alla portata di tutti. L'efficacia delle informazioni dovrebbe essere monitorata con l'uso di parametri identificabili e misurabili.

Tutti i settori menzionati all'art. 4 hanno la responsabilità di contribuire a formare cittadini, membri della società, datori di lavoro o lettori sufficientemente informati e inclini alla sicurezza. La responsabilità dell'informazione non si trova solamente all'interno di un settore.

L'aumento della consapevolezza sulla sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di emergenze umanitarie e l'evento di disastri naturali e provocati dall'uomo fra i portatori d'interesse e l'intera comunità dovrebbero essere considerate priorità perchè solo attraverso un crescente consenso, tutte le attività elencate nel presente documento possono essere portate a termine con successo. Bisogna prestare un'attenzione particolare al ruolo delle arti e della cultura che grazie al loro linguaggio universale, possono raggiungere l'intera comunità.

Art. 13 Potenziamento delle capacità, compresa la Formazione

Tutti i sistemi coinvolti in situazioni di gestione del rischio e nei processi di salvataggio dovrebbero essere adeguatamente idonei. Questo processo dovrebbe includere il rafforzamento delle infrastrutture, la disponibilità delle attrezzature adeguate, la definizione dei protocolli effettivi ed il miglioramento dell'organizzazione.

Tutti gli attori coinvolti in situazioni di gestione del rischio e nei processi di salvataggio dovrebbero essere sensibilizzati, informati, addestrati, (includendo esercizi pratici e addestramenti incrociati) e motivati per adempiere alle loro responsabilità anche quando si tratta di soddisfare i bisogni delle persone con disabilità in situazioni di conflitto armato, emergenze umanitarie e disastri naturali e/o provocati dall'uomo.

Le persone con disabilità dovrebbero occupare un ruolo fondamentale nell'organizzazione di questo processo in una struttura che si occupi di rendere effettive e incoraggiare le capacità delle persone stesse coinvolgendole nella pianificazione, monitoraggio e valutazione del processo stesso. Le persone con disabilità dovrebbero, inoltre, operare come istruttori e come allievi.

Art. 14 Diffusione e Scambio di esperienze

È importante promuovere una collaborazione e cooperazione costanti, permanenti e regolari fra portatori d'interesse a livello locale, nazionale e internazionale. Si dovrebbe promuovere la raccolta dei protocolli, delle tecnologie, delle tecniche, dei documenti scientifici, dei rapporti in merito a tutte le azioni intraprese per migliorare la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, come campagne di pubblica consapevolezza, attività di limitazione dei disastri, piani di preparazione in evento di disastro e piani di simulazione. In questo caso, è considerata necessaria un'ampia diffusione del risultato di tali processi. Se non vengono diffuse, le informazioni non acquistano il valore necessario.

Art. 15 Alleanze e Networks Internazionali

Per garantire uno scambio efficace di esperienze, di conoscenza delle buone prassi, si avverte la necessità di instaurare dei network internazionali stabili. Sono richiesti anche dei parametri internazionali. I network internazionali si dimostreranno più efficaci se saranno basati su contatti regionali e nazionali di ogni Stato.

Le istituzioni competenti dovrebbero promuovere attività di ricerca, attività di consulenza da parte di persone esperte, sostegno legale e la diffusione di informazione, che si dimostrano di fondamentale importanza nell'aumentare una comprensione corretta dell'argomento a tutti i livelli.

Art. 16 Emergenza in situazioni di Soccorso umanitario

Poichè la maggioranza delle persone con disabilità vive in Paesi in via di sviluppo, dove le emergenze umanitarie e l'evento di disastri naturali è più probabile che si verifichi e le risorse disponibili sono più limitate, la comunità internazionale dovrebbe rafforzare le procedure di coordinazione e cooperazione in linea con l' art 32 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

Art. 17 Accessibilità

L'ambiente costituito che si basa su approcci di "Universal Design" intende rafforzare le condizioni che favoriscano in condizioni di rischio l'intervento più efficace possibile per le persone con disabilità.

In situazioni di rischio e in accordo con l'approccio dell' "Universal Design", si dovrebbero adottare dei provvedimenti adeguati per garantire alle persone con disabilità l'accesso, su una base di parità con le altre persone, all'ambiente circostante, al trasporto, alle informazioni e alle comunicazioni, ai sistemi e alle tecnologie informative, come pure ad altri servizi e prestazioni come i numeri d'emergenza comuni.

Art. 18 Sistemi d'Informazione e Registrazione: Statistiche e Dati

Si dovrebbe stabilire una sorveglianza affidabile e completa con l'ausilio di sistemi di monitoraggio poichè essi si dimostrano essenziali per quantificare i problemi, per identificare i fattori di rischio, monitorare e valutare l'efficacia degli interventi sulla base di parametri standard e misurabili.

Si dimostra importante sviluppare una metodologia scientifica per confrontare i diversi approcci nel tempo e fra i vari Stati. Le Istituzioni a tutti i livelli devono essere interpellate per fornire il loro sostegno allo sviluppo di queste metodologie.

Art 19 Conflitto armato e occupazione straniera

Tenendo in considerazione che i conflitti armati e l'occupazione straniera sono situazioni straordinarie di rischio per le persone con disabilità, il contenuto della presente Carta è indispensabile per la completa protezione delle persone con disabilità che si trovano in tali situazioni. In particolare, durante l'occupazione straniera, l'esercito occupante dovrebbe essere ritenuto responsabile della cura delle persone con disabilità.

Art. 20 Finanziamenti

Esiste la necessità di garantire finanziamenti sufficienti per la ricerca e lo sviluppo, per l'addestramento e per le esercitazioni e per la realizzazione dei piani di salvataggio delle persone con disabilità. Esiste anche il bisogno di finanziamenti per realizzare i provvedimenti e le norme incluse nella presente Carta.

Diffusione della Carta

Le persone che hanno partecipato alla Consensus Conference affidano all'Ulss 20 Verona la presentazione della Carta di Verona ai maggiori portatori d'interesse nazionali ed internazionali per l'approvazione. La Carta è sottoposta all'approvazione di Società civili, Regionali, Nazionali e Internazionali e a tutte le persone che sono in grado di contribuire al salvataggio delle persone con disabilità in caso di disastro. L'Ulss 20 Verona riferirà sui progressi ai partecipanti dell'annuale Giornata Europea delle Persone con Disabilità che si tiene il 3 Dicembre.

Partecipanti alla discussione della Carta di Verona sul salvataggio delle persone con disabilità in caso di disastri

Partecipanti alla discussione e firmatari per conto delle proprie Istituzioni

Nome dell'Istituzione	Cognome e nome
Ulss 20 Verona (Italy)	Angelo De Cristan on behalf of Angonese Ermanno (Director General Ulss20)
Comune di Verona - Assessorato Decentramento - Servizi tecnici delle Circoscrizioni - Protezione Civile (Italy)	Padovani Marco
Comune di Verona - Assessorato Servizi Sociali - Famiglia (Italy)	Bertacco Stefano
Dipartimento della Protezione Civile (Italy)	Miozzo Agostino
European Parliament (EU)	Sinnott Kathy
European Parliament (EU)	Gottardi Donata
Associazione Alzheimer Italia - Verona (Italy)	Ferrari Maria Grazia
Ausl Ferrara (Italy)	Di Giorgio Antonio
Choros (Italy)	Fenoglio Maria Teresa
Codice Europa (Spain)	Fernandez Ibañez Alejandro
Comune di Ferrara - Assessorato Sanità, Politiche socio-sanitarie e per l'integrazione, Azienda Servizi alla persona, Immigrazione (Italy)	Cuccuru Maria Giovanna
Consulta Handicap Verona (Italy)	Vesentini Marco
Dipartimento della Protezione Civile (Italy)	La Sala Liliana
European Emergency Number Association (EU)	Petiti Gianni
European Emergency Number Association (EU)	Paul-Morandini Olivier
European Federation of Psychologists' Associations (Italy)	Fernandez Isabel
Emergency Situation Inspectorate of Arad (Romania)	Lucaciu Marcel

Emergency SOS 112 Gobierno de Cantabria (Spain)	Perez Cotta Maria Jesus
Estonian Rescue Board (Estonia)	Murd Viola
Europe Consulting Cooperativa Sociale (Italy)	Pittaluga Juri
Fire Department De Bilt (The Netherlands)	Schoenmaker Ron
Gehandicapienplatform De Bilt (The Netherlands)	Kosterman Sandra
Hope Project (Ireland)	Sinnott Kathy
Hungarian Ambulance Service (Hungary)	Gondocs Zsigmond
Member of the Irish Parliament - Ireland South (Ireland)	Sinnott Kathy
Ministry of Interior Finland (Finland)	Tervo-Vesa Pekka
Octaaf Adviesgroep (The Netherlands)	Di Jong Dingeman
Pecs University (Hungary)	Betlehem Jozsef
Psicologi per I Popoli - Associazione volontari Protezione Civile (Italy)	Fenoglio Mariateresa
Regional Disaster Management and Civil Protection Association - Miskolc (Hungary)	Rinyu Zsuzsanna
Taskforce Handicap em Samenleving (The Netherlands)	Da Costa S. Martijn

Partecipanti alla discussione e firmatari a titolo personale

Cognome e nome	Istituzione
Bori Istvan	Hungarian Regional Civil Protection (Hungary)
Boussaid Mokrane	European Blind Union (EU)
Bresciani Giannantonio	
Bron Evert	Fire Department De Bilt (The Netherlands)
Buda Peter	Hungarian Ambulance Service (Hungary)
Detogni Claudio	Ufficio Rapporti Internazionali - Ulss 20 Verona (Italy)
Doni Marco	Emergency Management System - Beta 80 (Italy)

Foccoli Eugenio	118 SUEM Verona (Italy)
Formenti Luigi	Ulss 20 Verona - Social Services (Italy)
Griffo Giampiero	Disabled Peoples' International (Italy)
Lane Hanna	Hope Project (Ireland)
Mattera Alfonso	European Commission - DG Justice (EU)
Miozzo Agostino	Dipartimento Protezione Civile (Italy)
Nascimbeni Mariateresa	Comune di Verona - Protezione Civile (Italy)
Pyrros Demetrios	World Association for Disaster and Emergency Medicine (Greece)
Rockhold Pia	World Bank - Disability and Development (USA)
Rotar Sonja	Slovene Health Alliance (Slovenia)
Sezan Suheyla	Bogazici University - Kandili Observatory and Earthquake Research Institute (Turkey)
Toussaint Mascia	
Tozen Pytsepp Kairi	Estonian Chamber of Disabled People of County Haryu (Estonia)
Zanut Stefano	Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Italy)
Zucconi Irene	Dipartimento della Protezione Civile (Italy)